



Sono escluse, dopo l'apertura della busta interna della «Offerta Economica», le offerte:

- a) mancanti della firma digitale del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- b) che incorrono in una delle seguenti condizioni:
 - non contengono l'indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un'offerta alla pari senza ribasso o in aumento;
 - l'indicazione del ribasso presenta segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, tali da rendere l'offerta incerta nel suo contenuto economico, salvo che vi sia esplicita conferma di tali circostanze mediante apposita sottoscrizione;
- c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
- d) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente articolo 17.4, lettera e);
- e) **che non recano l'indicazione dell'incidenza dell'importo dei costi della manodopera e di sicurezza aziendali propri dell'offerente, previsti dall'articolo 95, comma 10, del Codice; si precisa che la mancata indicazione costituisce irrimediabile causa di esclusione, non suscettibile di integrazione, in applicazione dei principi ricavabili dalla sentenza della Corte di giustizia della U.E. (sesta sezione), 2 giugno 2016, causa C-27/15 come richiamata dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 27 luglio 2016, n. 19.**

18. GESTIONE DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

18.1 Individuazione delle Offerte anomale o anormalmente basse:

Quando le offerte ammesse siano in numero superiore a 5 (CINQUE) il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione degli offerenti, oppure se ciò non sia possibile, nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti ammessi con le modalità di cui al punto 23, in **seduta pubblica**:

- a) procede al sorteggio di uno dei cinque metodi di individuazione della soglia di anomalia previsti dall'articolo 97, comma 2, del Codice;
- b) se viene sorteggiato il metodo di cui alla lettera e) della norma citata, procede immediatamente al sorteggio del coefficiente correttivo tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9 previsto dalla stessa lettera e);
- c) in applicazione del metodo sorteggiato procede al calcolo della soglia di anomalia;
- d) in applicazione di irrinunciabili principi di ragionevolezza, economia e conservazione degli atti giuridici, considerata l'assenza di una lesione degli interessi degli offerenti e che è rispettato il principio di imparzialità, qualora per evidenti e inevitabili ragioni aritmetiche l'applicazione del metodo sorteggiato ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del Codice:
 - tutte le offerte ammesse risultino formalmente anomale [ovvero tutte le offerte risultino pari o superiori alla soglia di anomalia calcolata, fattispecie possibile in caso di sorteggio dei metodi di cui alla lettera d) o alla lettera e) della norma citata], la Stazione appaltante propone l'aggiudicazione a favore dell'offerta migliore (di minor ribasso in quanto la meno anomala);
 - nessuna delle offerte ammesse risulti formalmente anomala [ovvero tutte le offerte risultino inferiori alla soglia di anomalia, fattispecie possibile in caso di sorteggio dei metodi di cui alla lettera c) e alla lettera e) della norma citata], la Stazione appaltante, propone l'aggiudicazione a favore dell'offerta migliore (di maggior ribasso in quanto economicamente più conveniente).

18.2. Gestione delle Offerte anomale o anormalmente basse:

- a) ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del Codice, sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata con le modalità di cui al punto 18.1;
- b) ai sensi dell'articolo 97, comma 6, terzo periodo, del Codice, la stazione appaltante in ogni caso può



valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

c) *ai sensi dell'articolo 97, comma 8, del Codice:*

--- si procede all'esclusione automatica delle offerte anomale di cui alla lettera a);

--- nel caso le offerte ammesse siano in numero inferiore a 10 (dieci), non si procede all'esclusione automatica e, fermo restandone la facoltà, trova applicazione l'articolo 97, commi 1, 4, 5, 6 e 7, del Codice.

La verifica delle giustificazioni avviene in seduta riservata. E' facoltà della Stazione appaltante indicare, nella richiesta di giustificazione inviata all'operatore economico, indicare le componenti dell'offerta che ritiene anormalmente basse.

L'operatore economico, nelle proprie giustificazioni, può indicare tutte le condizioni che ritenga rilevanti al fine di dimostrare la "sostenibilità" e la "serietà" della propria offerta, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, commi 5, 6 e 7 del Codice.

Art. 19 PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.

- a) la proposta di aggiudicazione avviene a favore dell'offerta che risulti immediatamente inferiore alla soglia di anomalia di cui al punto 18.1, lettera a), oppure, in presenza di un numero di offerte ammesse inferiore a 10 (dieci), all'offerta migliore in assoluto, sempre che sia stata adeguatamente giustificata, ricorrendone le condizioni;
- b) in tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, la proposta di aggiudicazione individua il possibile aggiudicatario mediante immediato sorteggio pubblico tra le stesse;
- c) la Stazione appaltante verifica la proposta di aggiudicazione, accertando l'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara e provvede alla sua approvazione da parte dell'organo competente, ai sensi della successiva lettera d);
- d) ai sensi del combinato disposto dell'articolo 33, comma 1, del Codice, la proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 (trenta) giorni trascorsi i quali, in assenza di provvedimenti ostativi, si intende approvata.

La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara o dell'offerta, mediante acquisizione diretta, fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge. In caso di documenti aventi esito non favorevole, di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate o per qualsiasi altro fatto dell'aggiudicatario che determini la mancata sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione provvisoria verrà annullata, senza necessità di alcun avviso preventivo, con automatico incameramento della cauzione provvisoria dal medesimo versata (art.93 D.lgs. 50/2016). Resta impregiudicato il diritto al risarcimento a favore della Stazione appaltante di eventuali danni conseguenti alla mancata sottoscrizione del contratto.

In tali casi l'appalto potrà essere affidato al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 20- SUBAPPALTO

È VIETATO IL SUBAPPALTO.

Art. 21 – CONSEGUENZE GIURIDICHE DELL'AGGIUDICAZIONE.

L'aggiudicazione non costituisce vincolo giuridico tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario. Essa è un mero presupposto alla eventuale stipula del contratto.

ART. 22 – CONTROVERSIE

22.1: PROCEDURE DI RICORSO IN FASE DI GARA

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, sede/sezione di Brescia, come segue:



- a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
- b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
- dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Piattaforma telematica dell'ANAC, per cause che ostano alla partecipazione;
 - dalla pubblicazione sul profilo di committente del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all'offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell'articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010;
 - dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all'offerta o alle eventuali giustificazioni dell'offerta;
- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall'ordinamento, se presentato contro l'aggiudicazione

22.2: CONTROVERSIE IN MATERIA CONTRATTUALE

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti nell'applicazione del contratto d'appalto e che non dovesse essere risolta tra le parti, è competente il Foro di Brescia

Art. 23: COMUNICAZIONI AGLI OPERATORI ECONOMICI:

Tutte le comunicazioni agli operatori economici avvengono esclusivamente mediante pubblicazione sul profilo di committente di cui all'art. 1 e sulla Piattaforma Sintel di Regione Lombardia – sezione comunicazioni della procedura.

Nel solo caso di sospensione delle operazioni di gara con ripresa il giorno lavorativo immediatamente successivo, è assolto l'obbligo di comunicazione mediante informazione verbale agli operatori economici presenti e pubblicazione entro lo stesso giorno della sospensione, della data, ora e luogo di ripresa delle operazioni di gara, sul profilo di committente di cui all'art. 1 e sulla piattaforma Sintel di Regione Lombardia – sezione "Comunicazioni della procedura".

Art. 24 - TRATTAMENTO DATI

Ai sensi del D.lgs. del 30/06/2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", in ordine al presente procedimento di gara si informa che:

- a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla necessità di procedere a valutazioni comparative sulla base dei dati medesimi;
- b) il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara;
- c) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dall'aggiudicazione;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati sono: il personale dell'Amministrazione Comunale che segue il procedimento, i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 241/90 s.m.i.;
- e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del citato decreto.

Il soggetto attivo della raccolta dei dati è il Comune di Palazzolo sull'Oglio.

Art. 23 - CONTRATTO E RELATIVE SPESE

Con l'Operatore Economico aggiudicatario si farà luogo a stipulazione di contratto mediante atto pubblico amministrativo secondo quanto prescritto dall'art. 32, comma 14 del D.lgs. 50/2016.

La Stazione appaltante resta completamente sollevata da qualsiasi onere o responsabilità.

Art. 24 - CONDIZIONI PARTICOLARI

- a. Tutti gli importi citati nel presente disciplinare si intendono IVA esclusa, ove non specificato



diversamente;

- b. la stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di differire, sospendere o revocare la procedura o non procedere all'aggiudicazione dell'appalto, ovvero di avviare una nuova procedura, nel caso in cui non ritenga meritevole di approvazione, sotto il profilo tecnico od economico, alcuna offerta pervenuta ed ha ampia facoltà di soprassedere alla predetta aggiudicazione ove le proposte formulate, per qualsiasi motivo, non fossero ritenute convenienti, senza che ciò configuri un'ipotesi di responsabilità precontrattuale a carico della Stazione Appaltante. Nelle ipotesi previste nel presente paragrafo i concorrenti non avranno diritto ad alcuna rivendicazione, pretesa, aspettativa, indennizzo, risarcimento di sorta;
- c. le dichiarazioni e le attestazioni richieste ai fini della partecipazione alla gara non possono essere sottoposte ad eccezioni, riserve o condizioni.

Art. 25 - DOCUMENTI ED INFORMAZIONI DI GARA

La seguente documentazione è allegata alla presente lettera di invito e ne costituisce parte integrante e sostanziale:

- Allegato 1 – Capitolato tecnico per l'affidamento del servizio
- Allegato 2 – Modello offerta economica
- Modello A - Documento Unico di Gara Europeo

Art. 26 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Giuseppe Gallone - Dirigente – Vice Segretario del Comune di Palazzolo sull'Oglio

Palazzolo sull'Oglio, 7 dicembre 2017

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dott. Giuseppe Gallone

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii*